

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n.18 del 1 febbraio 2008

Riunione del 24 gennaio 2008

Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti Avv. Massimo Rosi
 Avv. Costanza Acciai

CAF/20/08 – Appello del sig. Antonio Scalise avverso la decisione della Commissione Giudicante Nazionale – Comunicato Ufficiale n. 12 del 21/12/2007 - limitatamente alla sanzione della sospensione da ogni attività federale dell'appellante per mesi sei.

LA CAF

letti gli atti ed esaminati i documenti ed udito personalmente l'appellante;

osservato che i fatti sanzionati sono descritti nel rapporto regolarmente redatto a fine gara dall'arbitro;

rilevato che tali fatti hanno trovato ulteriore riscontro nelle dichiarazioni rese da persona particolarmente qualificata, quale l'osservatore FIPAV presente all'incontro;

ritenuto che le dichiarazioni contrastanti rese da un ufficiale di campo presente all'incontro secondo le quali l'aggressione non avrebbero avuto luogo essendosi lo Scalise limitato ad inveire nei confronti di altro tesserato, non provano che il comportamento ascritto non si sia verificato ma soltanto che il dichiarante non ne ha avuto diretta conoscenza;

ribadito che il rapporto arbitrale, nelle condizioni date, costituisce fonte primaria di prova circa quanto avvenuto in presenza degli ufficiali di gara;

ritenuta infondata, da ultimo, l'eccezione circa il superamento del termine previsto dall'art. 18 del Regolamento Giurisdizionale per la conclusione della fase istruttoria del procedimento disciplinare, in quanto, come consentito dalla norma, esso è stato prorogato per ulteriori novanta giorni dalla Procura Federale, come da provvedimento inviato allo Scalise a mezzo lettera raccomandata del 6 settembre 2007.

PQM

respinge l'appello e dispone incamerarsi la relativa tassa.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli